

CIRCOLARE N. 33/2026 DEL 5 MAGGIO 2026

OGGETTO

**DISCIPLINA DELLA
START-UP INNOVATIVA**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 25 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in L. 17.12.2012, n. 221; Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99; Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33; Decreto MISE 24 settembre 2014 (Regime di aiuto Smart&Start); Decreto Interministeriale 25.2.2016 ; Articolo 1, comma 66 Legge 11 dicembre 2016, n. 232; Circolare Agenzia delle Entrate 11.6.2014, n. 16/E ; Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019); Decreto del MISE 9 agosto 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2017) ; Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58; Art. 40 co. 9 del DL 16.7.2020 n. 76, conv. L. 11.9.2020 n. 120; Sentenza Consiglio di Stato n. 2643 del 29.03.2021; Decreto Legge 18.05.2020 n. 34 (Decreto Rilancio); Decreto Ministeriale del 28.12.2020; Regolamento UE n. 1407/2013 del 18.12.2013; Legge 16 dicembre 2024, n. 193 (Legge sulla concorrenza); Decreto Ministeriale 20 dicembre 2024 (Requisiti incubatori e acceleratori delle start-up innovative); Legge n. 162 del 28 ottobre 2024

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE
DIRITTO D'IMPRESA
START UP INNOVATIVACODICE CLASSIFICAZIONE
30
305
000

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 26/2023 – DISCIPLINA DELLA START UP INNOVATIVA
CIRCOLARE N. 47/2024 - DISCIPLINA DELLA START UP INNOVATIVA
CIRCOLARE N. 23/2025 - DISCIPLINA DELLA START UP INNOVATIVA

REFERENTE STUDIO

Dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Il D.L. n. 179/2012 ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative, prevedendo per esse una disciplina di favore in ambito camerale, societario, fiscale e occupazionale, al fine di *“favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile”*.

La disciplina della start-up innovative è stata più volte modificata negli anni, da ultimo a dicembre 2024. Di seguito si propone un quadro di sintesi della disciplina, in considerazione degli ultimi aggiornamenti normativi introdotti.

DEFINIZIONE DI START-UP INNOVATIVA

Ai sensi (dell'art. 25, D.L. 179/2012), conv. Con L. 221/2012, si definisce impresa start up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una «Societas Europaea», residente in Italia. Le azioni o le quote rappresentative del capitale sociale non devono essere quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Per essere riconosciuta come start up innovativa l'impresa deve possedere alcuni requisiti cumulativi e alternativi. Fra i requisiti CUMULATIVI, la start up:

- ▶ deve essere costituita da non più di 60 mesi;
- ▶ deve essere residente in Italia (ex art. 73 del TUIR), o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- ▶ a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, deve avere un totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, non superiore a 5 milioni di euro;
- ▶ non distribuisce e non ha distribuito utili (parere Min. Sviluppo economico 20.5.2016 n. 141349);
- ▶ non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione d'azienda o di ramo di azienda. Fra le operazioni che precludono l'assunzione della qualifica di start up innovativa rientrano anche le operazioni di conferimento d'azienda o di ramo d'azienda. Non risulterebbe, invece, vietata dal sistema un'eventuale cessione successiva alla costituzione, anche se, come evidenziato dal Ministero dello Sviluppo economico, "siamo (...) in presenza di un fenomeno elusivo e non evasivo, davanti al quale la CCIAA non ha poteri sanzionatori diretti. Come è evidente si tratta di una questione di policy legislativa che è opportuno segnalare al decisore, per eventuali correttivi da porre alla norma" (parere 1.4.2020 n. 94423). Ai fini agevolativi, poi, è ammessa l'operazione di trasformazione (parere Min. Sviluppo economico 8.10.2013 n. 164029 e circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2014 n. 16, § 1.1; sull'argomento, cfr. anche pareri Min. Sviluppo economico 5.3.2020 n. 68529, 3.9.2015 n. 155183, 19.1.2015 n. 6057, 22.8.2014 n. 147534).

Tra i requisiti cumulativi sono stati da ultimo introdotti dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193 quelli di:

- ▶ essere una micro, piccola o media impresa, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/Ce;
- ▶ non svolgere quale attività prevalente quella di agenzia o di consulenza (art. 28 comma 1 del Ddl.).

Le start-up innovative devono inoltre soddisfare almeno uno dei tre seguenti criteri ALTERNATIVI:

- ⇒ Sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore valore fra il costo e il valore della produzione (voci A e B del Conto economico) risultante dall'ultimo bilancio approvato;

- ⇒ Impiegare come dipendenti / collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale pari o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'Università italiana / estera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale pari o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;
- ⇒ Essere titolare / depositaria / licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un software originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Dal 2025 sono state previste, inoltre, modifiche riguardo il tempo di permanenza delle start up innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese.

L'art. 28 Legge 16 dicembre 2024, n. 193 ha ridotto infatti, tale periodo a **3 anni**, prevedendo la possibilità di prorogarlo di ulteriori 2 anni laddove la start up innovativa possieda anche uno degli ulteriori requisiti elencati dall'art. 25 comma 2-bis del DL 179/2012, vale a dire:

- ▶ incremento al 25 % della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- ▶ stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una P.A.
- ▶ incremento dei ricavi derivati dalla gestione caratteristica dell'impresa o individuati nella voce A1) del Conto economico (art. 2425 c.c.) o dell'occupazione, superiore al 50% dal secondo al terzo anno;
- ▶ costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro mediante il conseguimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che conduca a una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- ▶ ottenimento di almeno un brevetto.

Ulteriore novità consiste nel fatto che, al termine dei 5 anni di permanenza nella sezione speciale, l'iscrizione potrà essere prolungata per ulteriori due anni, fino a un massimo di quattro anni in totale, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti previsti dall'art. 25 comma 2-ter del DL 179/2012:

- ◆ aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo maggiore di un milione di euro, per ogni periodo di estensione;
- ◆ incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del Conto economico (art. 2425 c.c.) superiore al 100% annuo.

L'art. 29 Legge 16 dicembre 2024, n. 193 detta, invece, i termini di adeguamento alla nuova disciplina da parte delle imprese già iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese, stabilendo, in particolare, che esse potranno mantenere l'iscrizione oltre il terzo anno a

condizione di conseguire uno dei requisiti di cui al comma 2-bis dell'articolo 25 del DL 179/2012, introdotto dall'art. 28 comma 2 prima parte del Ddl.:

- * entro 12 mesi dalla scadenza del terzo anno, se si tratta di start up iscritte da più di 18 mesi;
- * entro 6 mesi dalla scadenza del terzo anno, se si tratta di start up iscritte da meno di 18 mesi.

Le start up innovative che perdono i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, dopo il terzo o il quinto anno, potranno iscriversi, in presenza dei relativi presupposti, nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle PMI innovative di cui all'art. 4 comma 3 del DL 3/2015 convertito.

OGGETTO SOCIALE E FATTISPECIE PECULIARI

La start up innovativa si caratterizza per l'oggetto sociale, rappresentato da sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

In forza dell'ampia definizione fornita dal legislatore, l'ambito di attività delle start up innovative è idonea a trovare applicazione in molti e diversi settori economici. Fra questi vi sono, ad esempio, i seguenti: produzione di software e consulenza informatica, commercio al dettaglio, fabbricazione di mobili, silvicoltura, attività di noleggio, industrie alimentari, tessili e manifatturiere.

Sono previste le seguenti tre sottocategorie di start-up innovative.

START-UP A VOCAZIONE SOCIALE

Società che opera in via esclusiva nei settori di "utilità sociale" ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 155/2006, relativi all'assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria, all'educazione, all'istruzione e alla formazione, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla valorizzazione del patrimonio culturale, al turismo sociale nonché alla formazione universitaria e postuniversitaria, alla ricerca ed all'erogazione di servizi culturali, alla formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, ai servizi strumentali alle imprese sociali di enti composti al 70% da imprese sociali.

START-UP DEL SETTORE ENERGETICO

Società che sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, così come individuati dai seguenti codici ATECO 2025: 27.1, 27.2, 27.32, 27.33, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.21, 28.25, 28.29.2, 29.31, 72.1.

START-UP TURISMO

Introdotta con l'articolo 11 bis del D.L. n. 83 del 31 maggio 2014, convertito con L. n. 106 del 29 luglio 2014, è una società che ha come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio.

COSTITUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI MEDIANTE IL MODELLO STANDARD TIPIZZATO CON FIRMA DIGITALE

Le start-up innovative possono redigere l'atto costitutivo e le sue successive modifiche mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale, in analogia a quanto già previsto per i contratti di rete. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 e sono trasmessi al competente ufficio del Registro delle Imprese. Per fruire della nuova procedura è stato emanato il Decreto Direttoriale 1° luglio 2016 con le specifiche tecniche e la Circolare del Mise 1.7.2016 n. 3691/C.

Tuttavia, la sentenza del Consiglio di Stato del 29.3.2021 n. 2643 ha precluso la possibilità di ricorrere al sistema semplificato di costituzione delle start-up innovative rientranti nel novero delle regole ordinarie previste per le società di capitali, prevedendo che la costituzione di una start-up avvenga esclusivamente per mezzo di atto pubblico notarile.

Pertanto, ad oggi le Start-Up innovative potranno essere costituite soltanto con l'ausilio del pubblico ufficiale e quindi del notaio senza la possibilità di costituzione con la firma digitale.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE E REGIME PUBBLICITARIO

Le start-up innovative sono iscritte in un'apposita sezione speciale del Registro delle imprese (art. 25 co. 8 del DL 179/2012).

L'iscrizione avviene automaticamente, trasmettendo in via telematica - mediante Comunicazione unica - alla Camera di Commercio territorialmente competente l'apposita domanda di iscrizione, insieme ad una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti qualificanti (art. 25 co. 9, 12 e 13 del DL 179/2012). La sezione speciale del Registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori.

Il Ministero dello Sviluppo economico, nel parere 22.8.2014 n. 147530, ha chiarito che l'iscrizione delle start up innovative nella sezione speciale ha la funzione, dal punto di vista della pubblicità del Registro delle imprese, di mera pubblicità notizia, trattandosi di iscrizione che si aggiunge alla consueta ed obbligatoria iscrizione delle società di capitali nella sezione ordinaria di detto Registro con funzione costitutiva. "Tuttavia, dal punto di vista dell'applicazione della speciale disciplina «di favore» ..., tale pubblicità viene ad assumere un valore costitutivo", nel senso di essere condizione necessaria per l'accesso al regime agevolativo di cui al DL 179/2012.

FASE SUCCESSIVA ALL'ISCRIZIONE

A seguito delle modifiche apportate dal DL 135/2018, le start up innovative e gli incubatori certificati, nella fase successiva all'iscrizione, devono:

- anche ai fini di cui all'art. 25 co. 10 del DL 179/2012, aggiornare o confermare, almeno una volta all'anno, le informazioni presentate nella domanda di iscrizione nella sezione;
- depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e, comunque, entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, la

dichiarazione del rappresentante legale che attesti il mantenimento del possesso dei requisiti qualificanti.

CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE

Ai sensi dell'art. 25 co. 16 del DL 179/2012, la start up innovativa sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, con mantenimento della sola iscrizione alla sezione ordinaria e conseguente perdita della possibilità di fruire della disciplina di favore:

- in caso di perdita dei requisiti qualificanti (entro 60 giorni da tale circostanza);
- per il mancato deposito della dichiarazione di perdurante sussistenza dei suddetti requisiti.

La cancellazione avviene con provvedimento del conservatore del Registro delle imprese, impugnabile ai sensi dell'art. 2189 co. 3 c.c., che prevede la possibilità di proporre ricorso entro 8 giorni al giudice del registro (tale disposizione è stata introdotto dall'art. 40 co. 9 del DL 16.7.2020 n. 76, conv. L. 11.9.2020 n. 120, così come precisato dalla Relazione illustrativa allo schema di DL "*attesa la natura assolutamente vincolata e priva di ogni discrezionalità valutativa del provvedimento di cancellazione*").

È tuttavia consentito, come precisato più volte dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, procedere con la predisposizione e l'inoltro di un'istanza telematica al Registro delle Imprese con la quale richiedere la volontaria cancellazione dalla sezione speciale di appartenenza, ovvero, qualora in possesso dei requisiti ivi previsti, il passaggio nella sezione speciale riservata alle PMI innovative ex D.L. n.ro 3/2015 e s.m.i.

AGEVOLAZIONI IN AMBITO CAMERALE

Le start up innovative e gli incubatori certificati sono esonerati dal pagamento (**art. 26** co. 8 primo periodo del DL 179/2012):

- ◆ dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese (sono da escludere dall'agevolazione gli adempimenti non afferenti la funzione di pubblicità legale del Registro delle imprese, con riferimento, dunque, anche al pagamento dell'imposta di bollo per la bollatura dei libri sociali - risposta interpello Agenzia delle Entrate 17.7.2019 n. **253**);
- ◆ del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.

AGEVOLAZIONI IN AMBITO SOCIETARIO

Le deroghe in ambito societario previste per le start up innovative sono (**art. 26** co. 1 - 7 del DL 179/2012):

- ✎ di carattere generale, estese a tutte le start up innovative, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, riguardanti la disciplina in materia di riduzione del capitale per perdite;
- ✎ riservate esclusivamente alle start up innovative costituite in forma di srl, relative alla disciplina ordinaria in materia di creazione di categorie di quote, offerta al pubblico di quote di partecipazione, anche mediante equity crowdfunding, divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni;

**DEROGHE VALEVOLI PER TUTTE LE START UP
INNOVATIVE**

1. Riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo del capitale: il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (in luogo del primo esercizio successivo, così come stabilito dagli artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c., rispettivamente per spa e srl).
2. Riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale:
 - l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale (così come stabilito dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., rispettivamente per spa e srl), può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo;
 - fino alla chiusura di tale esercizio, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (si vedano gli artt. 2484 co. 1 n. 4 c.c., per le società di capitali, e 2545-duodecies c.c., per le società cooperative);
 - qualora il capitale non risulti reintegrato al di sopra del minimo legale entro l'esercizio successivo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio è tenuta a deliberare secondo la disciplina ordinaria.

**DEROGHE VALEVOLI PER LE START UP INNOVATIVE
COSTITUITE NELLA FORMA DI SRL**

1. L'atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga all'art. 2468 co. 2 e 3 c.c.
2. L'atto costitutivo, anche in deroga all'art. 2479 co. 5 c.c., può creare categorie di quote anche prive di diritto di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione o anche con diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
3. Le quote di partecipazione possono costituire - in deroga all'art. 2468 co. 1 c.c. - oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del DL 179/2012, nei limiti previsti dalle leggi speciali (c.d. "equity based crowdfunding").
4. Il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni ex art. 2474 c.c. non si applica qualora l'operazione stessa sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione, che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e servizi anche professionali.
5. L'atto costitutivo può prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, con esclusione del voto nelle decisioni dei soci ex artt. 2479 e 2479-bis c.c. (in tema di S.r.l.).

AGEVOLAZIONI IN AMBITO FISCALE

SOMME INVESTITE IN START UP INNOVATIVE

L'art. 29 del DL 179/2012 conv. prevedeva una normativa di favore che consentiva ai soggetti IRPEF e ai soggetti IRES di detrarre o dedurre le somme investite in imprese start up innovative. In particolare, era prevista:

- ▶ per le persone fisiche, una detrazione IRPEF del 30% della somma investita nel capitale sociale delle start up innovative, fino ad un investimento massimo di 1.000.000 di euro annui;
- ▶ per le persone giuridiche, una deduzione IRES del 30% dell'investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1.800.000 euro.

Dal **primo gennaio 2026** non è più fruibile la detrazione/deduzione del 30% prevista dall'art. 29 del D.L. 179/2012 per nuovi investimenti.

Ai sensi dell'art. 29-bis del D.L. 179/2020 (modificato dal D.L. del 19.05.2020 n.34 art. 8 co. 7), dal 19.07.2020, è riconosciuta una **detrazione IRPEF pari al 50% (e a decorrere dal 2025 il 65%)** della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative, nei limiti degli aiuti concessi a titolo "de minimis" (Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023) ad una medesima start-up innovativa non superiore a 100.000 euro per ciascun periodo di imposta.

Ai sensi del nuovo Regolamento "de minimis" (*Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023*), la startup innovativa destinataria dell'investimento non può ottenere aiuti in "de minimis" per più di 300.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'**investimento** deve essere mantenuto per **almeno tre anni** e può essere effettuato direttamente, o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in startup innovative.

Il diritto alla detrazione è però escluso se, alternativamente:

- ▶ L'investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance;
- ▶ Il contribuente è anche fornitore di servizi alla startup, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell'investimento agevolabile.

In particolare, dal 2025, il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta può detrarre dall'imposta lorda il 65% dell'investimento effettuato fino ad un massimo di 100.000 euro, per un ammontare di detrazione massima non superiore a 65.000 euro. Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'IRPEF dovuta nei periodi d'imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare (art. 5 D.M. 28.12.2020).

Risulta evidente che tale agevolazione si applica alle sole start up innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Il diritto all'agevolazione decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica la cessione:

- anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni / quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che determinano la costituzione / trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società ad eccezione dei trasferimenti a titolo gratuito / a causa di morte e quelli conseguenti ad operazioni straordinarie per i quali è prevista una specifica disciplina;
- di diritti / titoli attraverso i quali possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
- la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve / altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni / quote delle start-up innovative o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato / un sistema multilaterale di negoziazione;
- il recesso / esclusione degli investitori;
- la perdita di uno dei predetti requisiti da parte della start-up innovativa.

La decadenza produce effetti nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette cause e il soggetto che ha beneficiato dell'incentivo deve aumentare l'IRPEF lorda di tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi d'imposta precedenti, aumentata degli interessi legali. Il versamento è effettuato entro il termine per il pagamento del saldo IRPEF del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza;

Chiaramente, intervenuta la decadenza, *“viene meno anche la possibilità di fruire per i successivi periodi di imposta dell'ammontare dell'eventuale eccedenza, oggetto di «riporto in avanti», nelle ipotesi di detrazione o deduzione non utilizzata nel periodo di imposta di maturazione per incapienza”*.

ESCLUSIONE DAL TEST DI OPERATIVITÀ

Alle start-up innovative non si applica la disciplina relativa alle società di comodo (non operative e in perdita sistematica) di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Ne consegue che la società, per tutto il periodo in cui possiede i requisiti per qualificarsi come start-up innovativa, non è tenuta ad effettuare il test di operatività.

Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista per le società in perdita sistematica, il periodo di osservazione decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa.

ESONERO DALL'OBBLIGO DI APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ PER COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA (art. 4, comma 11 novies D.L. 24.1.2015, N. 3 conv. IN L. 24.3.2015, N. 33)

La normativa ordinaria che prescrive l'apposizione del visto di conformità per la compensazione in F24 dei crediti IVA superiori a 5.000 euro può costituire un disincentivo

all'utilizzo della compensazione orizzontale. Con l'esonero dall'obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro le start-up innovative possono ricevere rilevanti benefici in termini di liquidità durante la delicata fase degli investimenti in innovazione.

ALTRE AGEVOLAZIONI

Sono, infine, previste a favore delle start up innovative una serie di misure agevolative di cui se ne citano di seguito le più rilevanti:

- ✓ **"SMART&START ITALIA"**; il programma, introdotto dal DM **24.9.2014** e gestito da Invitalia, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, offre finanziamenti agevolati alle start up innovative (già attive o ancora da costituire) a copertura di progetti di investimento e/o costi di gestione;
- ✓ **FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (FGPMI)**: Tra le misure di favore prevista per le start up innovativa, merita senz'altro di essere citato l'accesso semplificato, gratuito e diretto, al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI) grazie al quale è concessa una garanzia a titolo gratuito sui finanziamenti bancari. L'intervento del Fondo è ammissibile per tutte le tipologie di operazioni, anche in assenza di un programma di investimento, né è richiesta una misura minima del versamento dei mezzi propri. In particolare è prevista una copertura:
 - Fino all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria per un massimo di 2.500.000,00 euro, per la garanzia diretta e per la riassicurazione e la controgaranzia.
- ✓ **REMUNERAZIONE ATTRAVERSO STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE**. Le startup innovative e gli incubatori certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall'assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi.

Inoltre, fatto salvo un minimo previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate ad esempio sulla base all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale.

- ✓ **PROROGA DEL TERMINE PER LA COPERTURA DELLE PERDITE**. In caso perdite d'esercizio comportino una riduzione del capitale aziendale di oltre un terzo, in deroga al Codice civile, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo).

In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per costituire una start up innovativa e fruire di una o più delle agevolazioni alla stessa riservate, stante la complessità della materia in questione e tenuto conto delle formalità previste dalla normativa, per la consulenza da fornire, al fine di avere un quadro completo e mirato alle specifiche esigenze, nonché per espletare tutti gli adempimenti richiesti, dovrà essere affidato uno specifico incarico allo STUDIO ADRIANI, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI